



Università  
per Stranieri  
di Perugia

Regolamento per l'individuazione dei professionisti da invitare alle  
procedure negoziate per l'affidamento di servizi attinenti  
all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro  
in caso di utilizzo dell'Elenco operatori predisposto dalla Regione  
Umbria

Emanato con D.R. n. 185 del 25 maggio 2017

## Sommario

Articolo 1 – Presupposti della procedura negoziata.....	3
Articolo 2 – Finalità e destinatari.....	3
Articolo 3 – Campo di applicazione .....	3
Articolo 4 – Criteri di utilizzo dell’Elenco .....	4
Articolo 5 – Modalità di utilizzo dell’Elenco .....	4
Articolo 6 – Entrata in vigore .....	5

## **Articolo 1 – Presupposti della procedura negoziata**

1. L'art. 157 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016, al comma 2 stabilisce che *“Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. ...”*.
2. L'art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 stabilisce che, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 209.000 euro, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
3. Le suddette disposizioni stabiliscono inoltre che l'affidamento e l'esecuzione di servizi avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo Decreto (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità), nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

## **Articolo 2 – Finalità e destinatari**

1. I destinatari del presente Regolamento sono i Responsabili del Procedimento per gli interventi di competenza dell'Università per Stranieri di Perugia.
2. Ferma restando la facoltà dei Responsabili Unici del Procedimento dell'Università per Stranieri di Perugia, di ricorrere a preliminari indagini di mercato, il presente Regolamento è redatto al fine di stabilire i criteri e gli indirizzi unitari nel caso di utilizzo dell'*“Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro”* di cui alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3, di seguito denominato Elenco Regionale, il cui utilizzo è stato autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 6 del 28/03/2013 e dalla Regione Umbria mediante la stipula della Convenzione (firmata in data 09/01/2014) che regola e disciplina l'utilizzo dell'Elenco Regionale stesso da parte dei Responsabili del Procedimento dei soggetti aggiudicatori diversi dall'Amministrazione regionale.

## **Articolo 3 – Campo di applicazione**

1. Il presente Regolamento si applica nell'ambito delle procedure negoziate per l'affidamento di servizi di architettura e di ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro, per l'individuazione di operatori economici tramite l'Elenco Regionale.
2. Per l'affidamento di servizi di architettura e di ingegneria di importo inferiore a 40 mila euro, attuati mediante affidamento diretto, è consentito l'utilizzo dell'Elenco Regionale.

## **Articolo 4 – Criteri di utilizzo dell'Elenco**

1. L'individuazione di criteri di utilizzo dell'Elenco Regionale è effettuata in conformità all'art. 8 della Deliberazione della Giunta Regionale. n. 1399/2010 che prevede che i soggetti aggiudicatori diversi dalla Regione Umbria scelgano i soggetti inseriti nell'Elenco secondo propri criteri.
2. L'Elenco Regionale sarà utilizzato sulla base dei servizi previsti nell'Elenco, individuati tra quelli di cui all'Allegato A) alla L.R. n. 3/2010, in base alle Tipologie di servizio distinte per fasce di importo:
  - Fascia 1: servizi di importo stimato inferiori a 20.000,00 euro;
  - Fascia 2: servizi di importo stimato compreso tra 20.000,00 euro ed inferiore a 100.000,00 euro.
3. Il criterio di selezione degli operatori è quello di rotazione che verrà effettuato con le modalità di cui al successivo art. 5.

## **Articolo 5 – Modalità di utilizzo dell'Elenco**

1. I soggetti da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento dei servizi individuati tra quelli di cui all'Allegato A) alla L.R. n. 3/2010, sono individuati dal responsabile del procedimento, in numero almeno pari a cinque, tra quelli iscritti nell'Elenco per la tipologia di servizio da affidare e in relazione alla Fascia di importo.
2. La modalità di rotazione sarà attuata mediante sorteggio, da effettuarsi in data e luogo resi noti con adeguati strumenti di pubblicità.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, per l'affidamento di servizi ricompresi nella Fascia 2 e con riferimento alle Tipologie dell'Elenco, l'individuazione dei soggetti avviene:
  - a. per le "Prestazioni parziali di progettazione e/o direzione lavori", le "Ulteriori prestazioni tecniche" e le "Prestazioni di progettazione integrale", tra coloro che hanno espletato un servizio per lavori di importo pari o superiore al 50% dell'importo dei lavori a cui si riferisce il servizio da affidare;
  - b. per le "Altre prestazioni parziali di progettazione e prestazioni specialistiche", tra coloro che hanno espletato un servizio per un fatturato pari o superiore al 50% dell'importo del servizio da affidare.

4. I requisiti minimi, richiesti per l'iscrizione in Elenco, costituiscono condizione sufficiente alla dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura negoziata. Il responsabile del procedimento non può richiedere requisiti ulteriori.
5. Il soggetto risultato affidatario di un servizio a seguito dell'espletamento di una procedura negoziata non può essere invitato ad una successiva procedura negoziata se non sono trascorsi sei mesi dalla conclusione, con attestazione di esito positivo, dal precedente affidamento.
6. Fermo restando il rispetto del criterio della rotazione, i soggetti invitati ad una procedura negoziata e non risultati aggiudicatari possono essere invitati a successive procedure negoziate fino ad un massimo di tre volte in un anno solare.
7. Qualora, in relazione al numero complessivo di operatori economici tra quelli iscritti nell'Elenco regionale per la tipologia di servizio da affidare e in relazione alla Fascia di importo, l'applicazione delle condizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 non consenta di raggiungere il numero minimo di operatori economici di cui al comma 1, si potrà non tenere conto, nell'ordine, del comma 6 e del comma 5.
8. Non saranno considerati nei sorteggi effettuati, per un periodo di 12 mesi, i soggetti che, formalmente invitati da questo Ente, non abbiano presentato offerta, per due volte, senza giustificato motivo.
9. La modalità di selezione dell'operatore economico per gli affidamenti diretti verranno adeguatamente motivate come previsto all'art. 36 comma 2 a) del D.lgs 50/2016, tenendo conto delle linee guida n.4 dell'ANAC.

## **Articolo 6 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della sua emanazione e si applica alle procedure negoziate che verranno autorizzate a partire da tale data.
2. E' facoltà del Responsabile del Procedimento l'applicazione del presente Regolamento alle procedure negoziate già autorizzate.
3. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione sulle pagine web dell'Università per Stranieri di Perugia "Statuto e Regolamenti" nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente".
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa.